

LE DIMORE STORICHE

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Anno VI - Ottobre-Dicembre 1990 N. 3 [N. 14]

Spedizione in abbonamento postale gruppo IV 70% - Quadrimestrale



AIDSI

Membro della Union of European Historic Houses Associations

VILLA GAVOTTI DELLA ROVERE IN ALBISOLA (SAVONA)

Era chiamata la “Cà grande” e si vuole che vi abbia avuto i natali Giulio II. Dicono le antiche carte che appartenesse ai della Rovere “da tempo immemorabile”. Francesco Maria, tardo nipote, si accinse, nel 1744, al suo restauro e riattamento con l'intento di farne, per le sue villeggiature un gioiello del barocco genovese.

La “Cà grande” era in infelice posizione per essere al centro della vallata aperta di Albisola ed esposta così alle alluvioni e ai venti.

Come primo provvedimento eresse a sua protezione gli argini del Sansobbia e del Riobasco e due imponenti caseggiati, questi anche con il compito di alloggiare le maestranze.

La scelta per il progetto cadde su Gerolamo Brusco, architetto della Serenissima Repubblica. Al tipico dado centrale, rialzato di un piano, furono aggiunte due terrazze coronate

di statue e trionfi le cui curve gradinate scendono a specchiarsi in una grande vasca sagomata. Al giardino all'italiana si destinarono altre quattro fontane con sirene in marmo, una sesta, dominata dal gigantesco gruppo di Ercole in lotta con il leone nemeo, ebbe per suggestivo sfondo il boschetto di alti cedri. Duecento vasi di terracotta del Lottini, usciti dalla fabbrica di Portici di Carlo di Borbone, alternarono nelle geometriche aiuole limoni e azalee.

Sotto la terrazza, a lato dell'edificio, furono create in scenografica sequenza le gallerie della Primavera, Estate, Autunno, ornate, a seconda delle stagioni, da leggerissimi stucchi policromi raffiguranti fiori, farfalle, uccelli, spighe, pampini e grappoli d'uva e aperte con grandi vetrate sul giardino. Sotto la terrazza a meridione una grotta artificiale di stalattiti, specchi e bracci di corallo, rap-

presentò l'Inverno.

Queste decorazioni, come quelle degli appartamenti, furono eseguite dai fratelli Porta di Milano, dai fratelli Betalini, Gaspare Astengo e Bartolomeo Bagutti. Per gli appartamenti i rivestimenti in maioliche dei caminetti e le scene campestri per gli sguanci delle porte furono affidati ai Levantini. Illeggiadrirono le pareti delle ariose stanze affreschi di sovrani francesi, soggetti sacri o mitologici in preziose cornici di stucco e specchiere dorate. Una terza terrazza a nord, sulle cui balaustre s'allinearono statue e vasi di cotto, servì da copertura alla vasta Cappella, dedicata a S. Caterina da Genova.

Francesco Maria profuse in questa sua prediletta dimora l'ingente somma di 116 mila zecchini di Venezia, senza avere la gioia di vederla compiuta. Morendo lasciava alla moglie Caterina Negrone, figlia del Doge Domenico, l'incarico di istituire una primogenitura e l'onere di completare la sua opera. La nipote Caterina Grillo Cattaneo, sposando Luigi Gavotti, portò la villa a questa famiglia genovese-savonese, imparentata con i della Rovere, che la completarono.

Continuatori di una tradizione di cultura e di arte la villa fu punto d'incontro di letterati, d'artisti, di patrioti: Mazzini, Depretis, La Masa, Saffi, Marni, Avezzana, Ugo Bassi... e fu piena di quei fermenti generosi che avrebbero condotto all'unità d'Italia.



VILLA GAVOTTI DELLA ROVERE

Nicolò Grillo Cattaneo

SPECIALE FURTI

-
- 2 Niccolò Pasolini dall'Onda
**Furti di opere d'arte:
problemi giuridici e legislativi**
-
- 4 Maresti Massimo
Prevenzione contro i furti
-
- 6 Stefano Cannucciari
La protezione dei beni artistici e culturali
-
- 7 Leopoldo Mazzetti
Recupero dei mobili, dei quadri e delle suppellettili
-
- 8 Alessandro Sacerdoti
Le assicurazioni e i palazzi storici
-
- 10 **Scheda di identificazione**
-

INTERVENTI

-
- 12 Rosario Assunto
**Villa Albani
Hortus conclusus e centro di studi**
-
- 14 Ines Bixio
Agriturismo nelle dimore storiche
-

NOTIZIARIO GIURIDICO

-
- 16 **Nuova imposta su successioni e donazioni**
-
- 18 **IVA al 4%**
-
- 19 **Cambiano i coefficienti catastali**
-

NOTIZIE

-
- 19 **Rassegna stampa**
-
- 20 Dalle Sezioni:
Lazio; Veneto
-

Speciale Furti

Tra i grandi temi della "conservazione" la protezione dei beni culturali dai furti assume un carattere determinante per chi mantiene un bene a costo di molti sacrifici e che si vede, nel giro di pochi minuti, spogliato di quello che, per generazioni, è stato oggetto di cura, di amore, di ricordi.

Spesso, anche se si verifica la "fortuna" del ritrovamento del bene da parte del legittimo proprietario, i tentativi di rientrarne in possesso sono in genere resi vani dalla tutela di "buona fede", sancita dagli articoli 1147 e 1153 del Codice Civile, che agevola la circolazione di beni culturali provenienti da furto.

Per molti anni la nostra Associazione ha affrontato questo problema con la collaborazione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, con l'aiuto di avvocati, di giuristi, con l'assistenza di esperti in sistemi di allarme ed in assicurazioni.

Con l'approssimarsi della scadenza del 1992, data in cui verrà consentita la libera circolazione dei beni nell'ambito della Comunità europea, l'Associazione Dimore Storiche reputa necessario, al fine di combattere i reati contro il patrimonio, di colpire con maggiore forza ed efficacia la ricettazione e il furto, arrivando a necessarie modifiche dello spirito e della sostanza dell'articolo 618 del Codice Penale.

Questo numero è in gran parte dedicato a questi temi. Di particolare importanza per i soci riteniamo sia la Scheda di identificazione dell'oggetto, che, in caso di furto, costituisce un fondamentale ausilio per le indagini e, nel caso del ritrovamento, può fornire agli inquirenti e al magistrato la prova della proprietà dell'oggetto. Il nostro consiglio è quindi quello di effettuare quanto prima una schedatura completa dei propri beni utilizzando come modello (può essere fotocopiato) la Scheda proposta all'interno dello "Speciale Furti" di questo numero.

Furti di opere d'arte: problemi giuridici e legislativi

di Niccolò Pasolini dall'Onda

I furti di beni culturali, beni non ripetibili, essenziali per la nostra cultura, sono reati ad altissima pericolosità sociale, purtroppo non pienamente recepiti dall'opinione pubblica e dalla legislazione.


Tutti i sistemi giuridici vigenti in Europa si ispirano alternativamente a due principi: il primo, di diritto medievale francese, è recepito nella norma secondo la quale il possesso di buona fede in un bene mobile vale titolo: cioè chi possiede un oggetto mobile, avendolo acquistato senza sapere di ledere un diritto altrui, ne diventa il proprietario; l'altro principio, di diritto Romano, è quello secondo il quale nessuno può trasferire ad altri un diritto che non ha; di conseguenza chi vende un oggetto acquistato da chi non è proprietario, non può diventare proprietario né validamente trasferirlo.

Al primo gruppo si ispirano generalmente i paesi dell'Europa centro-meridionale, di diritto codificato sul modello napoleonico. Sembra, a prima vista, un principio veramente iniquo: in pratica ha come conseguenza che se un proprietario spogliato ritrova l'oggetto e lo rivendica, la sua azione viene paralizzata dalla presunzione di buona fede da parte del possessore la quale lo rende *ipso iure* proprietario. Esso ha tuttavia una sua giustificazione: basti pensare in che posizione ci si troverebbe se si fosse sempre soggetti ad essere potenzialmente attaccati per qualsiasi oggetto posseduto e costretti a provare di esserne proprietari di fronte alle rivendicazioni di altri.

Al secondo gruppo appartengono i paesi anglosassoni e scandinavi. In Inghilterra, nel caso di furto di oggetti mobili, il proprietario spogliato può rivendicarli senza limiti di tempo; non esiste prescrizione alla sua azione. Il proprietario, in buona fede, avrà poi un'azione di risarcimento di danni nei confronti del venditore, però la rivendicazione è sempre ammissibile; questo nel caso di furto, perché in casi di "spossessamento", per esempio

in caso di perdita di un oggetto, se l'oggetto è stato venduto in luoghi pubblici, come per esempio in un "covermarket", una specie di mostra mercato, allora l'azione di rivendicazione contro l'acquirente viene bloccata. Lo stesso principio è applicato anche da un'antichissima legge danese del 1683, ancora molto attuale, che protegge anch'essa fondamentalmente il proprietario spogliato: attraverso poi un sistema di licenze abbastanza complesso è protetto anche il commercio in modo che non avvengano abusi.

Al primo dei menzionati principi



si ispira più di tutti l'Italia che è il paese che protegge di meno il proprietario spogliato; il quale può tentare di esercitare la rivendicazione, ma generalmente si trova di fronte alla presunzione di buona fede del possessore. Quest'ultimo tuttavia deve possedere il bene a tre condizioni: come proprietario, cioè deve avere un titolo formale di proprietà anche se illegittimo (perché di provenienza furtiva): non può possederlo quindi ad altro titolo, per esempio, come affittuario o comodatario; deve possedere il bene in modo pubblico, cioè non clandestinamente; e deve possedere il bene in modo pacifico, cioè non violento: non deve, per esempio, esserne notoriamente entrato in possesso attraverso una rapina. Queste sono le tre condizioni obiettive per cui il possesso possa diventare proprietà secondo il diritto italiano. Dal punto di vista soggettivo poi occorre la buona fede iniziale, cioè almeno all'atto dell'acquisto occorre ignorare di acquistare da chi non è legittimo proprietario. La conoscenza dell'illegittimità sopraggiunta poi non inficia la proprietà acquisita. Normalmente c'è anche un'altra limitazione che è quella dell'incauto acquisto, cioè una mancanza di diligenza nell'aver acquistato un oggetto che notoriamente è stato rubato oppure il fatto che l'acquirente non si sia informato della provenienza dell'oggetto da acquistare, quando notoriamente a vendere è stato un ricettatore. Ma all'infuori di questi casi il possesso si trasforma subito in proprietà.

Un terzo gruppo di paesi abbinava un po' i due sistemi attenuandoli entrambi: cioè i diritti del proprietario spogliato e quelli del possessore; a questo gruppo appartengono fondamentalmente due paesi: la Francia e la Germania. La Francia prevede un periodo breve, di tre anni, di prescri-

Speciale Furti

zione, dopodiché l'oggetto rubato può ricomparire sul mercato, essendo ogni azione di rivendicazione prescritta. La Germania invece prevede un periodo di dieci anni entro cui si può esercitare l'azione di rivendicazione, dopodiché ogni azione è prescritta.

L'Italia, come abbiamo detto, è il paese che lascia senza alcuna protezione il proprietario spogliato. In tempi recenti si è pensato e progettato di istituzionalizzare (e anche la Comunità Europea sarebbe d'accordo) una pubblicazione, come quella che già viene redatta dai Carabinieri, con l'elencazione di tutte le opere rubate corredata da fotografie e schede in modo da rendere di dominio pubblico la provenienza furtiva e di darvi valore ufficiale; cosicché quando un oggetto rubato, e segnalato in questo elenco viene acquistato, l'acquisto sia considerato di mala fede; ma sembra che l'attuazione pratica presenti difficoltà per l'alto numero degli oggetti rubati annualmente. Importantissimo sarebbe munire ogni oggetto di valore artistico di un certificato di origine, ma è difficile definire il campo di applicazione di una tale norma: non si potrebbe limitarla né ai soli oggetti notificati né estenderla a tutti gli oggetti di potenziale valore artistico. Comunque, in questo caso si creerebbe una nuova categoria di beni mobili registrati la cui gestione non sarebbe semplice.

Per legge gli antiquari in Italia dovrebbero tenere tre registri: un primo registro di carico e scarico delle cose acquistate in applicazione del regolamento di pubblica sicurezza del 1940, un registro in base alla legge 1° maggio 1975 e un registro IVA. Per quanto riguarda i primi due registri, sono sempre tenuti in maniera disordinata e si dovrebbero forse introdurre delle pesanti sanzioni, che oggi mancano, per i commercianti di oggetti d'arte non diligenti compilatori di questi documenti.

Inoltre l'ADSI nel passato si è fatta varie volte promotrice di progetti di legge nei quali era previsto, nei confronti di possessori di oggetti di provata provenienza furtiva, sia la sospensione della licenza che la sospensione del principio della trasformazione in proprietà del possesso di buona fede. Ma i nostri tentativi si sono sempre scontrati con interessi commerciali talmente potenti che non hanno mai potuto trovare attuazione pratica. C'è poi un altro aspetto della questione da non sottovalutare: l'aspetto giudiziario.

Una discutibile tendenza della magistratura la spinge a considerare i reati contro il patrimonio, come il furto, la truffa, l'appropriazione indebita ecc., reati di scarsa pericolosità sociale, l'alta pericolosità sociale restando riservata soprattutto ai reati sindacali,

fiscali, di inquinamento ecc. Accade così che, anche per l'applicazione di note leggi particolarmente permissive, i ladri di opere d'arte non vengono arrestati se non in caso di flagranza e, anche in questo caso, messi in stato di libertà provvisoria dopo pochi giorni, il tutto con grande giovamento del patrimonio culturale, come è facile immaginare.

Ora occorre convincere l'opinione pubblica e soprattutto la coscienza giuridica degli addetti ai lavori, che il furto, la ricettazione, il riciclaggio delle opere d'arte, avendo per oggetto beni non ripetibili, altamente delicati, vulnerabili ed essenziali per la nostra cultura, sono reati ad altissima pericolosità sociale, anche per la facilità con la quale essi vengono compiuti, nonostante i più sofisticati sistemi di allarme e di protezione, data la scarsa sorveglianza umana che oggi giorno è possibile fornire, soprattutto in campagna. Occorre, in altre parole, contrastare un diffuso pregiudizio che fa considerare gli oggetti d'arte privati solo come fonte di godimento e di trastullo di fortunati e privilegiati proprietari e non testimonianza di cultura e di civiltà. Testimonianza oggi sistematicamente dispersa e distrutta, oltre che dalla criminale attività furtiva professionalmente organizzata, anche da una profonda e insensata demagogia.



Prevenzione contro i furti

di Maresti Massimo

I furti nelle dimore storiche sono ancora troppi. Occorre essere consapevoli di questo fenomeno, cercare di arginarlo attraverso sistemi di prevenzione precisi, attraverso la collaborazione del cittadino, appellandosi anche al senso del dovere civico di ognuno.

“Noi delle Forze dell’Ordine cerchiamo di fare del nostro meglio, ma occorre un dialogo più diretto con i privati che troppo spesso prendono provvedimenti solo se hanno già subito un furto”. Chi parla è il maggiore Francesco Maria Benedetti Aloisi, ufficiale addetto al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, Comando che dal 1975 è passato alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali.

In una conferenza tenuta a Palazzo Santacroce lo scorso novembre, in occasione degli incontri organizzati dal gruppo giovani della nostra Associazione, il maggiore Benedetti Aloisi ha analizzato il fenomeno dei furti, citato alcuni dati, consigliato stratagemmi. “E’ bene tenere presente – i dati lo confermano – che il ladro è in genere un professionista sempre aggiornato sulle nuove metodologie antifurto” – afferma. E cita gli ultimi dati. Nell’89 sono stati trafugati circa 12.500 oggetti d’arte di cui quasi 7.000 privati. Recuperati poco più di 1.600.

Nel 90 gli oggetti trafugati sono stati poco più 7.500 di cui quasi 5.000 privati. I recuperati circa 2.000. Cifre allarmanti dovute al proliferare del cosiddetto mercato spicciolo dell’arte formato da ambulanti, rigattieri, pseudo antiquari che popolano i relativi mercatini, che nulla hanno a che fare con l’interesse per l’arte, la cultura che essa emana, che basano la loro frenetica attività sui vantaggi immediati e venali. “Di contro sappiamo – prosegue Benedetti Aloisi – che gli oggetti di antiquariato destano l’interesse di larghi strati sociali. E’ stato proprio questo interesse, l’ambizione di possedere il mobile antico, il quadro d’epoca anche nell’ambito medio-borghese a favorire la nascita e lo sviluppo di questo commercio sempre più dinamico e spesso caratterizzato da operatori di pochi scrupoli”.

Qual’è la tendenza attuale?

La domanda è sempre in aumento ed è superiore all’offerta. Quindi il valore attribuito a tali beni tende a salire. Per tale motivo, e finché il mercato dell’arte tirerà così bene, il fenomeno del furto non può attenuarsi.

Si parla ormai di una vera e propria geografia del furto in abitazioni private. Quali sono le provincie più colpite?

Ai primi posti troviamo Milano, Roma, Torino, Firenze, Perugia, Venezia, Napoli. Questa cosiddetta geografia del furto sembrerebbe ubbidire a due criteri: sedimentazione artistica dell’area e potenzialità economica dei detentori.

Qual’è l’itinerario degli oggetti rubati?

Gli oggetti rubati consegnati ai ricettatori spesso vengono sottoposti a particolari accorgimenti per essere resi irricognoscibili, come l’alterazione delle dimensioni o un particolare restauro che comporta l’aggiunta di un qualcosa. Trascorso un ragionevole periodo di tempo, il bene rubato viene incanalato verso il mercato ufficiale e quindi venduto attraverso una infinità di passaggi che dall’ille-gale vanno al semilegale, per finire infine nelle mani di operatori legittimi del settore”.

“I ladri e i ricettatori di opere d’arte, non dimentichiamolo, – sottolinea Benedetti Aloisi – pur essendo individui privi di scrupoli, sono veri professionisti che agiscono con tecniche raffinate e preparazione nel campo specifico e che soprattutto hanno a disposizione un mercato clandestino organizzato che dispone di canali in cui disperdere gli oggetti trafugati sia sul territorio nazionale che internazionale”.

Qual’è la via da seguire per attenuare questo fenomeno del furto d’arte?

Non vi sono formule magiche,

naturalmente. Il sistema migliore anche in questo campo appare la prevenzione e la sorveglianza esercitata sul commercio di tali beni. Le Forze dell’Ordine quindi devono puntare su alcuni obiettivi come l’individuazione delle zone ad alto rischio – palazzi, castelli, ville, collezioni private – come il censimento e il controllo di gallerie private, botteghe, fiere, mostre antiquarie, come il controllo sistematico di tutte quelle persone che hanno precedenti per reati contro il patrimonio artistico. E’ per questo motivo che il Comando Generale dell’Arma nel 1969 istituì questo Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico con sede in Roma piazza Sant’Ignazio 152. E nel 1970, secondo quanto stabilito dalla convenzione dell’Unesco che raccomandava agli Stati contraenti di creare un servizio nazionale di tutela del patrimonio culturale, fu istituito, sempre nella stessa sede, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico, con lo specifico compito di coordinare a livello nazionale ed internazionale l’attività preventiva e repressiva dell’Arma.

Di quali supporti si avvale il Reparto?

I supporti sono vari. Vi è un archivio manuale, fotografico-descrittivo, delle opere d’arte trafugate. Vi è un centro elaborazione dati per la gestione del servizio di ricezione, raccolta, archiviazione, riguardanti tutti gli eventi criminosi segnalati. Si dispone anche di un attrezzato laboratorio fotografico. Il Reparto inoltre cura assieme al Comando Generale dell’Arma un bollettino periodico sul “Servizio per le ricerche delle opere d’arte” in cui vengono pubblicate le foto e i dati necessari per l’individuazione delle opere d’arte più importanti trafugate in Italia. Tale pubblicazione, distribuita dal Comando Generale a tutti gli Organi di polizia e doganali, viene inviata gratuita-

Speciale Furti

mente a tutti coloro che ne sono interessati. Ma uno degli obiettivi primari delle Forze dell'Ordine resta la sensibilizzazione dei proprietari di opere d'arte verso la problematica dei furti.

In proposito cosa dovrebbero fare i privati?

Per prima cosa una documentazione foto-descrittiva di ogni opera in loro possesso. Tale documentazione risulta indispensabile in caso di furto. Moltissimi sono stati gli oggetti trovati con questo sistema, mentre ritrovare un oggetto senza fo-

to è solo un caso. Pochissimi però a tutt'oggi sono i proprietari che fotografano i loro beni artistici. Questa disorganizzazione di molti privati è un punto a favore del ladro che - è bene ricordarlo - è quasi sempre superorganizzato. Altro accorgimento valido è fare della propria casa una vera e propria trappola dalle molte sorprese, tenendo presente che il ladro, dal momento in cui entra per rubare, è sottoposto ad un certo stress emotivo, quindi anche se conosce l'impianto d'allarme è portato a fuggire appena questo scatti, magari af-

ferrando la prima cosa che capita. E certamente gli risulterà difficile sopportarne un secondo che scatti a sorpresa subito dopo. Consiglierei almeno due impianti, più porte blindate dislocate in vari punti della casa, più inferriate, insomma più elementi a sorpresa.

E' infatti in un certo senso l'elemento sorpresa, è la fantasia che occorre usare a supporto degli accorgimenti tecnologici più avanzati, che può disorientare il professionista del furto e fargli perdere la sua battaglia contro il tempo e lo stress.

STATISTICA DEI FURTI DI BENI D'ARTE DENUNCIATI ALL'ARMA DEI CARABINIERI DAL 1979 AL 1989

DESCRIZIONE	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Furti consumati in danno di:											
Musei statali	15	21	18	11	9	7	12	19	21	23	15
Musei pubblici e privati	52	36	29	15	20	28	31	40	52	53	71
Chiese	433	464	437	401	392	365	286	291	248	312	400
Privati	270	291	345	326	306	293	255	215	196	333	338
TOTALI	770	812	829	753	727	693	584	565	517	721	824
Totale oggetti d'arte trafugati suddiviso per provenienza:											
Da musei statali	153	109	352	46	30	202	26	518	220	186	556
Da musei pubblici e privati	534	1693	4356	376	1237	440	818	1120	278	506	2576
Da chiese	4032	4355	3215	3111	3334	2848	2054	1745	1476	2367	2185
Da privati	3847	6491	5317	7459	5500	5130	3053	6035	7443	12130	6953
TOTALI	8566	12648	13240	10992	10101	8620	5951	9418	9417	15189	12270
Totale oggetti d'arte trafugati suddiviso per materia:											
Dipinti	2315	2312	2256	2769	1692	1647	1215	1484	2017	1900	2387
Sculture	1434	1591	1272	1328	1028	1138	1167	988	544	894	902
Reperti archeologici	265	401	154	292	275	383	180	449	143	199	631
Monete	539	2836	918	303	1427	745	257	90	155	898	640
Materiale bibliografico	99	247	4231	986	282	1161	147	868	360	979	1217
Oggetti chiesagistici	2050	2016	1228	1339	1409	1103	762	910	577	4136	880
Oggetti d'antiquariato	1799	3206	3126	3926	3896	2383	2210	4581	5513	6120	5516
Armi antiche	70	39	59	49	92	60	13	48	108	63	97
TOTALI	8566	12648	13240	10992	10101	8620	5951	9418	9417	15159	12270

La protezione dei beni artistici e culturali

di Stefano Cannucciari

Indipendentemente da quello che è il bene da tutelare o da proteggere, ogni problema deve essere affrontato e risolto nel pieno rispetto dell'ambiente nel quale si va ad operare e delle persone che abitualmente lo vivono. È il sistema che deve essere adeguato all'ambiente e non viceversa.

La risoluzione di un problema di sicurezza, con la predisposizione di un corretto apprestamento difensivo, non può prescindere da una attenta valutazione del rischio che ragionevolmente è lecito presumere, dal grado di sicurezza che s'intende ottenere e dagli obiettivi da proteggere. I principali rischi nell'ambito della protezione di beni artistici e culturali possono essere schematicamente raggruppati in tre grandi categorie:

Danneggiamento incidentale e vandalico

le difese da tale rischio sono abbastanza ovvie e consistono sostanzialmente nell'utilizzo di sistemi in grado di mantenere l'oggetto o il bene da proteggere al di fuori della portata del danneggiante; tali rimedi in genere sono realizzati con difese passive sia di protezione (vetrine o cristalli anticrime) sia antintrusione (recinzioni, inferriate, grate, cancelli, etc.);

Furto perpetrato da professionisti o da ladri meno preparati

questa eventualità prevede l'intrusione all'interno del sito del ladro, per cui l'azione preventiva di un sistema antintrusione attivo o passivo contribuisce sicuramente a ridurre la probabilità dell'evento; in aggiunta è opportuno prevedere un sistema di protezione diretta del bene (con l'utilizzo della appropriata sensoristica) ed infine di un controllo visivo immediato oppure a posteriori con un sistema TVcc in grado di visualizzare gli ambienti dove sono custoditi i beni e di registrarne su nastro magnetico gli eventuali atti criminosi allo scopo di una ricostruzione per le autorità inquirenti;

Incendio

quest'ultima eventualità comprende eventi casuali e dolosi, anche se quest'ultimo caso è riconducibile all'atto vandalico di cui in precedenza; in ogni caso il danno che può arrecare

un incendio è di gran lunga superiore a quello trattato nei casi precedenti in quanto difficilmente il bene danneggiato può essere recuperato. In ogni caso un sistema attivo di rivelazione preventiva dell'incendio costituito da sensori elettronici segnala tempestivamente l'evento e consente l'intervento e lo spengimento dello stesso.

Abbiamo fatto riferimento a sistemi passivi ed a sistemi attivi, è quindi opportuno precisare che sistema passivo è quello che esplica l'azione difensiva opponendo la propria resistenza fisica all'evento dannoso, mentre il sistema attivo è quello che, automaticamente o per azionamento manuale, esplica la propria funzione richiedendo un intervento esterno.

In genere i migliori risultati in termini di sicurezza si ottengono mediante una corretta integrazione tra difese passive e difese attive; in altri termini un intervento esterno, richiesto dal sistema attivo, risulta efficace, ossia evita o limita il danno, solo se avviene prima che le difese passive perdano la loro capacità di opporsi all'evento dannoso.

Individuazione del grado di sicurezza

Risulta evidente che l'adozione contemporanea di più sistemi consente di raggiungere un grado di sicurezza maggiore. Questa soluzione comporta, oltre a maggiori oneri a carico dell'utente, sia in termini di costo di acquisto iniziale che di costo manutentivo, una inevitabile complicazione nella gestione del sistema in termini pratici di uso quotidiano, una difficoltà maggiore di apprendimento delle procedure d'utilizzo ed una maggiore esposizione ai rischi di guasto e di falsi allarmi, che danno minore credibilità ed affidamento al sistema stesso.

A volte semplici accorgimenti sono sufficienti a limitare ragionevol-

mente il rischio anche se grave e quindi spesso un grado di sicurezza apparentemente inferiore garantisce al meglio la tutela dei beni.

Vincoli di progetto

Poiché l'intervento deve essere realizzato in locali preesistenti con una architettura ben definita e difficilmente modificabile, occorre tenere nella massima considerazione l'aspetto installativo che deve avvenire nel rispetto dei vincoli architettonici ambientali, ad esempio occultando o riducendo al minimo i cavi e le canalizzazioni; in tal senso sono disponibili sul mercato sensori di contenute dimensioni, autoalimentati, che dialogano con la centrale attraverso un collegamento via radio e non necessitano assolutamente di collegamenti elettrici. Nel caso di protezioni passive, oltre all'aspetto artistico architettonico d'inserimento delle grate, sbarramenti etc., occorre intervenire senza vincolare eccessivamente la libertà di movimento degli utenti all'interno delle zone da proteggere.

Obiettivo della protezione

I beni da salvaguardare possono essere suddivisi sommariamente in tre categorie:

- Opere a parete (quadri, disegni, affreschi, tappezzerie, etc.) che hanno un solo lato esposto;
- Opere isolate in mezzo ad una stanza (statue, oggetti di valore, etc.)
- Opere nelle vetrine senza un contatto diretto con il pubblico.

Soluzione del problema

Come detto in precedenza, la soluzione ottimale del problema si ottiene mediante una corretta integrazione tra difese attive e difese passive.

La trattazione dei sistemi di difesa passiva è meno interessante nella nostra specifica applicazione, ci soffermiamo quindi a discutere in detta-

glio la composizione ed il funzionamento di un sistema di protezione attivo.

Sistema attivo

In caso di pericolo il sistema attivo reagisce con un procedimento logico simile a quello umano: rivela, analizza e poi reagisce.

Il sistema si compone fondamentalmente delle seguenti parti:

- Rivelatori o sensori, in grado di segnalare le anomalie, l'apertura di una porta, la presenza di intrusi o lo spostamento di un oggetto;
- Centrale, che riceve le segnalazioni provenienti dai rivelatori, le analizza e se necessario comanda l'attivazione degli avvisatori;
- Avvisatori che possono essere sirene, lampeggianti, chiamate telefoniche o via radio al più vicino presidio.

Particolare importanza assume la scelta dei sensori di rivelazione, infatti l'evoluzione tecnologica permette al progettista di trovare svariate possibilità a seconda del bene da proteggere. Nel caso della protezione degli oggetti d'arte, è disponibile una vasta casistica di sensori adatti allo scopo.

Per l'applicazione in oggetto, ci sono tre tipi di rivelazione di maggiore interesse:

Rivelazione localizzata: è indirizzata al solo oggetto da proteggere *opere appese alle pareti*

- *Contatto magnetico:* scostando il quadro dalla parete scatta l'allarme;
- *Rivelatore a capacità:* avvicinando la mano alla tela o cercando di inciderla scatta l'allarme;
- *Filo a variazione di pressione:* sollevando leggermente il quadro scatta l'allarme;
- *Rivelatore a tenda:* costituisce una sorta di barriera elettronica davanti all'opera, sensibile alla temperatura del corpo umano;

protezione delle vetrine

- *Rivelatore di vibrazione:* colpendo le vetrine si provoca l'allarme;
- *Rivelatore del taglio del vetro:* non segnala i colpi sul vetro, ma soltanto il taglio o la rottura;

Rivelazione lineare consente la determinazione di una linea immaginaria la cui interruzione provoca un allarme

- *Barriera laser:* ai capi della linea vi

sono un trasmettitore ed un ricevitore di luce invisibile all'occhio umano (infrarossi), l'attraversamento di questo fascio provoca la segnalazione.

Rivelazione volumetrica: consente la protezione di un intero ambiente

- *Rivelatore ad infrarossi passivi:* è sensibile alla variazione di temperatura misurata nell'ambiente;
- *Rivelatore ad ultrasuoni:* è costituito da una coppia trasmettitore rice-

vitore sulle frequenze degli ultrasuoni; un movimento all'interno del campo di azione del rivelatore modifica la frequenza ricevuta per cui si ha l'allarme; è particolarmente indicato nelle protezione di vetrine espositive.

- *Rivelatore a microonde:* il funzionamento è simile a quello ad ultrasuoni ma la frequenza di trasmissione è nella banda delle microonde.

Recupero dei mobili, dei quadri e delle suppellettili

Nell'ipotesi di ritrovamento dell'oggetto presso l'autore del reato o un ricettatore, l'oggetto è sottoposto a sequestro penale e può essere restituito a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o anche, su istanza, in corso di giudizio, a favore di chi prova di averne diritto. In caso di contestazioni sulla proprietà il giudice penale ne rimette la soluzione al giudice civile. Qualora nessuno abbia chiesto la restituzione o provato di avere diritto alla restituzione entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, né sia in corso un giudizio civile a tale fine, inizia una procedura che può condurre alla vendita o ad altri atti di disposizione dell'oggetto. Ne seguono due necessità:

- (1) che il proprietario sia tempestivamente informato del ritrovamento;
- (2) che sia fornito di prove sufficienti a stabilire o far riconoscere il suo diritto di proprietà sull'oggetto rubato.

A tale fine l'Associazione ha consigliato ai soci di preordinare schede contenenti fotografie e dati caratteristici dettagliati delle opere possedute, corredate, se possibile, da una dichiarazione o perizia giurata.

Nell'ipotesi invece di ritrovamento presso terzi (antiquari, privati, ecc.), la posizione del derubato è resa precaria dalla legislazione italiana ed in particolare dagli articoli 1147 e 1153 del Codice Civile ai sensi dei quali: (a) colui che acquista mobili da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso se sia in buona fede al momento della consegna e (b) la buona fede è presente e basta che vi sia stata al momento dell'acquisto.

I limiti posti a questa presunzione sono le ipotesi di colpa grave (equivalente a grave negligenza) dell'acquirente-possessore, acquisto di cose di sospetta provenienza ("incanto acquisto") e ricettazione, tutte, come si vede, di carattere estremo. Ne consegue che, nella presente impossibilità di ricorrere a forme di pubblicità che ribaltino la presunzione di buona fede prevista dalla legislazione vigente, imponendo la massima cautela nell'acquisto e rendendo precario ed attaccabile il possesso di cose provenienti da furto, il proprietario, quand'anche abbia la fortuna di rinvenire gli oggetti asportati, si troverà nella maggioranza dei casi nella impossibilità di recuperarli. Quanto sopra in un quadro di generica indifferenza se non addirittura di tolleranza, anche nella coscienza sociale, nei confronti dei reati contro il patrimonio.

E' pertanto auspicabile una riforma che allinei la legislazione italiana a quelle più progredite e sensibili al depauperamento prodotto dall'imperversare dei furti e dall'eventuale esportazione clandestina degli oggetti rubati.

Leopoldo Mazzetti

Le assicurazioni e i palazzi storici

di Alessandro Sacerdoti

Come ogni altro bene anche i palazzi, le ville ed i parchi di interesse storico sottoposti a vincolo sono soggetti a quei rischi ed a quelle responsabilità che derivano dalla proprietà, dalla detenzione e dal loro uso.

È desiderio di molti trasferire questi rischi ad una impresa di assicurazione specializzata e capace nei rami interessati, tale da mettersi al riparo dai gravi pregiudizi economici che ne possono derivare, assicurando così con gli eventuali risarcimenti i restauri nel caso del verificarsi dell'evento dannoso.

Le assicurazioni di conseguenza sono un argomento estremamente importante sotto vari aspetti e meritevole di essere osservato con la massima attenzione anche alla luce di alcune, peraltro poco conosciute, agevolazioni fiscali.

Attualmente sotto l'aspetto fiscale le assicurazioni sono disciplinate dalla Legge 29 ottobre 1961 n° 1216 e sono assoggettate ad una imposta indiretta, si tratta infatti di un tributo sostitutivo tra l'imposta di registro e di bollo, non paragonabile neanche all'imposta sul valore aggiunto sebbene le assicurazioni riguardino in effetti la prestazione di un servizio.

Alla legge 1216/61 riguardante l'intero assetto in materia assicurativa si è aggiunta, con la Legge n° 53 del 28 febbraio 1983, la norma che prevede l'esenzione dell'imposta sulle assicurazioni per quei contratti relativi a beni soggetti alla disciplina della legislazione di tutela dettata con la legge 1089/39 e si tratta attualmente, per i rami che ci interessano, di una aliquota del 21,25%; infatti aliquote inferiori sono previste solo per i rami vita, malattie, infortuni ed RC auto.

Essendo tali disposizioni agevolative mirate alla tutela del bene vincolato indipendentemente da chi effettivamente sottoscrive il contratto di assicurazione, ne possono usufruire sia il proprietario che il locatario o chi comunque ne ha il possesso sotto qualsiasi titolo; deve però poter comprovare all'assicuratore che il bene in oggetto sia in effetti sottoposto a vincolo permettendo così a quest'ultimo l'iscrizione, degli estremi del docu-

mento nell'apposito registro previsto dalla legge riguardante l'accertamento e la riscossione dell'imposta (articoli da 5 al 9 Legge 1216/61).

E' interessante anche notare che ai sensi della risoluzione ministeriale del 3 dicembre 1983 n° 359 le suddette norme agevolative riguardano oltre che i rischi danni anche i rischi della responsabilità civile, permettendo così di abbracciare l'intero ventaglio di garanzie assicurative di cui può godere un bene sottoposto a tutela.

Inoltre dobbiamo osservare che quando l'art. 3 della Legge n° 512/82 dispone la deducibilità dall'imponibile fiscale delle spese per la manutenzione e per il restauro, dispone anche la deducibilità delle spese sostenute per la protezione del bene, ed è sotto questo aspetto che dovrebbero intendersi deducibili oltre che le spese sostenute per la sorveglianza e per gli impianti di sicurezza, anche i premi versati per le relative polizze assicurative a tutela del bene vincolato.

Il condizionale in questo caso è d'obbligo in quanto trattandosi le as-


sicurazioni di spese non obbligatorie per legge occorre, per ottenere la deducibilità avere una apposita certificazione dalla competente soprintendenza circa la necessità delle spese da allegare alle dichiarazioni annuali sui redditi (L. 512/82 art. 3).

Di conseguenza si osserva che le agevolazioni in materia assicurativa si dovrebbero esplicare in due distinte direzioni; dapprima attraverso l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge n° 53/83 e in seguito attraverso la deducibilità di quanto versato, secondo quanto disposto dalla Legge 512/82, sotto l'aspetto della protezione delle cose vincolate.

Ora queste accennate agevolazioni riguardano i possessori di beni vincolati, ma l'intera area delle assicurazioni è soggetta ad agevolazioni di vario genere, spinta da un legislatore conscio che i suoi concittadini hanno ancora una scarsissima "cultura assicurativa" tale da far considerare il nostro paese tra i meno assicurati tra i paesi industrializzati, anche se negli ultimi anni la situazione va migliorando notevolmente.

E questi incoraggiamenti riguardano, come abbiamo visto, anche il campo dei beni culturali ed architettonici e non potrebbe essere altrimenti in quanto viviamo in un paese dove maggiormente che in ogni altro vi è una concentrazione di opere d'arte di ogni genere diffusa sull'intero territorio nazionale e dove maggiormente che in ogni altro vi è il rischio di una loro perdita in caso di incendi, terremoti ed altri gravi eventi, a causa degli elevati costi dei necessari restauri, non sempre sostenibili dei proprietari.

Di conseguenza una buona polizza di assicurazione può essere di validissimo aiuto sia ai possessori di beni culturali che allo Stato che si garantisce così in maniera sicuramente economica la conservazione di quella che è forse la sua principale ricchezza.



Micro trace

Migliaia di opere d'arte spariscono ogni anno. Alcune di esse vengono ritrovate, ma non possono essere restituite ai proprietari perché spesso non sono in grado di fornire la prova della loro legittima proprietà. Per riuscirci può essere utile un sistema di protezione ed identificazione memorizzata.

Micro trace, frutto delle più recenti ricerche nel campo della fisica dei solidi, è un metodo di marcatura degli oggetti con microcristalli memorizzanti e costituisce una tappa decisiva in materia di protezione dei beni.

Questa tecnologia, protetta da un brevetto internazionale, consiste nell'inserimento in diversi punti di un oggetto di alcuni microcristalli della grandezza di qualche micron dotati di uno specifico messaggio a livello del nucleo atomico.

Infallibile ed inalterabile, il metodo garantisce la sicura identificazione delle opere d'arte e degli oggetti di valore così marcati.

Inoltre, in aggiunta ai microcristalli memorizzanti, se il proprietario lo desidera, l'oggetto può essere marcato anche con cristalli fluorescenti non dotati di memoria. Un semplice raggio di raggi ultravioletti (lampada di Wood) può così rivelare che l'oggetto gode di una protezione con microcristalli memorizzanti.

La tecnologia *micro trace* è applicabile a tutte le superfici e a tutti i materiali, senza che si procurino alterazioni agli oggetti, neanche in caso di rilettura dei messaggi contenuti nei microcristalli per riconoscere in maniera certa l'identità dell'opera. Il metodo *micro trace* può essere applicato non solo alle antichità come dipinti, sculture, ceramiche, gioielli, tappezzerie, mobili, libri, acquarelli, porcellane, ecc., ma anche a beni come auto di lusso, yacht, attrezzature e materiali informatici, opere d'arte contemporanea, armi, ecc.

Affascinante e dissuasivo, il metodo è ideale per chi voglia proteggere i propri beni e, se necessario, provarne la proprietà.

I risultati e le garanzie offerti da queste tecniche hanno suscitato vivo interesse negli ambienti interessati a protezione, ritrovamento ed identificazione di opere di grande valore.

Infatti le autorità internazionali hanno rapidamente realizzato che con esso è possibile identificare molto rapidamente gli oggetti microtracciati, sia al loro passaggio alle frontiere, sia in ricerche in ambienti sospettati di ricettazione. Conseguentemente si sono dichiarate d'accordo di collaborare usando questo metodo per la ricerca di opere rubate che venissero loro segnalate.

Inoltre, sebbene altre proposte di diversi metodi di marcatura siano state presentate alla Commissione Europea, per la Cooperazione Scientifica (PACT) del Consiglio d'Europa, questa, per la prima volta dalla sua costituzione, ha ritenuto di concedere l'approvazione al metodo di marcatura con microcristalli memorizzanti realizzato da *micro trace*

in forza dell'affidabilità e garanzia che offre.

Gli enti pubblici ed i privati che vi hanno fatto ricorso per proteggere i propri beni sono numerosi. Le sue caratteristiche permettono a *micro trace* di offrire le garanzie e le opportunità che si ha diritto di esigere:

Resistenza alle alte come alle basse temperature. Infatti, un anello d'oro rubato e fuso per favorirne la ricettazione rimarrà in ogni caso perfettamente identificabile.

Inalterabilità nel tempo. Il messaggio contenuto nel nucleo atomico resta nei microcristalli indefinitamente.

Garanzia di nessun danno all'oggetto in caso di dover procedere alla rilettura del messaggio.


Impossibilità di togliere i microcristalli memorizzanti senza danneggiare irreparabilmente l'oggetto.

Prova inconfutabile della proprietà e della storia di un oggetto. L'identità dell'oggetto microtracciato è contenuta in maniera inviolabile nei microcristalli.

Assicurazione di assoluta riservatezza. Appena l'oggetto è stato microtracciato, un certificato, suddiviso in tre parti, ognuna non significativa, può essere immediatamente depositato in tre diverse banche internazionali. Se il proprietario lo desidera può conservare egli stesso il certificato. La discrezione è dunque assoluta.

Assistenza in caso di furto. Oltre alla microtracciatura degli oggetti, *micro trace* offre una assistenza internazionale per la ricerca, il recupero e l'identificazione degli oggetti rubati.


Per informazioni:
Micro trace s.r.l.
 Palazzo Bevilacqua
 Via D'Azeglio, 31
 40123 Bologna - Italia
 Telefono 051 - 228196
 Fax 051 - 228254



Associazione Dimore Storiche Italiane

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

proprietà:.....
.....
oggetto e soggetto:.....
.....
.....
.....
autore:.....
.....
epoca:.....
.....
tecnica e materiale:.....
.....
dimensioni:.....
.....
località:.....
.....
data della scheda:.....
.....



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

*Le schede dovranno essere compilate in ogni loro parte; sono indispensabili per facilitare la restituzione in caso di ritrovamento dopo un furto. Sono **strettamente personali** e dovranno essere, ovviamente, custodite in luogo diverso da quello dove sono collocati gli oggetti schedati.*

- Proprietà:* nome del proprietario e/o possessore dell'oggetto.
- Oggetto e soggetto:* indicare se si tratta di un quadro, di una scultura, di un arazzo, di un mobile d'arredamento, di una maiolica, di una porcellana e così via specificando se il quadro rappresenta un ritratto, un paesaggio, una natura morta; se la scultura è un busto, un cavallo, un bassorilievo, un frammento archeologico; se il mobile è una consolle, un cassettone, una ribalta, una poltrona; descrivendo possibilmente lo stato di conservazione, eventuali particolari che possano distinguere l'oggetto e, se conosciuta, la sua provenienza.
- Autore:* indicarlo se è noto con certezza, oppure segnalare la attribuzione dell'opera.
- Epoca:* datazione anche generica dell'oggetto.
- Tecnica e materiale:* per i quadri indicare se sono dipinti a tempera o ad olio, se sono su tavola o su tela; per una scultura se è di marmo, di bronzo o di altra materia; per i mobili se sono di noce, di mogano, di ebano, se sono impiallacciati o in massello.
- Dimensioni:* di un quadro vanno indicate le misure senza la cornice, di una scultura senza la base, di un mobile vanno indicate altezza, larghezza, profondità.
- Località:* luogo dove si trova l'oggetto alla data della schedatura.
- Data della scheda:* quando viene compilata sarebbe molto utile far constatare da un perito l'esistenza in loco, ad una certa data, degli oggetti schedati; la dichiarazione del perito può essere giurata, con procedura molto semplice, in Tribunale.

Villa Albani

Hortus conclusus e centro di studi

di Rosario Assunto

Per le statue e gli antichi manufatti, per la significanza storico estetica dei suoi tracciati e della sua vegetazione, è impossibile ipotizzare questa Villa come uno di quelli che gli urbanisti, per lungo tempo, chiamarono "spazi verdi attrezzati". Unico visitatore accettato può essere lo studioso.

Singolare familiarità topografica, questa che la sorte ha voluta, fra me e Villa Albani. Da quando figuro nell'anagrafe romana, mezzo secolo e passa, non v'è, si può dire, giorno che Villa Albani non mi accada di costeggiarla, da una parte o dall'altra: a piedi, in automobile, in tram o nell'autobus. Se volessi emblemizzarlo con una figura geometrica, codesto mio legame di vicinanza prenderebbe la forma di un triangolo, con tutta probabilità perfettamente equilatero: il vertice coinciderebbe, appunto, con la Villa; e la base potrebbe essere indicata da una linea retta, con ai due capi le successive mie abitazioni: la prima, un grande casamento degli anni '30, tra un corpo e l'altro di fabbrica lasciava vedere in lontananza i pini di Tor di Quinto, nascosti poi dalla fungaia cementizia del cosiddetto boom; le due successive, fra loro vicinissime, in un modo e nell'altro guardano in lontananza la piramide di Monte Gennaro. In ogni caso, quello che rasenta le mura di Villa Albani, da una parte o dall'altra era e rimane per me un itinerario obbligato. E la ricordo come fosse ieri, l'emozione che mi prese in un ormai lontanissimo mattino, nell'età di quei fantasticanti bighellonaggi cui Rousseau, che ne fece addirittura un libro, diede il nome di *Reveries du promeneur solitaire*: venivo giù a piedi dalla piazza che non so da quanto tempo aveva preso il posto della Porta di città, Porta Salaria, a cui Winckelmann più volte fa riferimento nelle lettere sul Cardinale Alessandro Albani e la sua Villa fuori città; e quasi inaspettato mi si parò di fronte il cancello fiancheggiato da due maestose conifere, sembrano stare lì di sentinella: oltre il cancello, il lungo viale diritto, in fondo al quale si intravede il palazzo di cui Winckelmann scrisse una volta che insieme

con la villa supera in magnificenza tutto quello che è stato fabbricato nella Roma moderna, eccezione fatta per la Basilica di San Pietro; in un'altra lettera, quella del 15 agosto 1766, indirizzata a Heinrich-Wilhelm Muzel-Stosch, specificando che la Villa del Cardinale, "se egli avrà vita bastante, risulterà tale come noi dobbiamo rappresentarci il Campidoglio come era in antico".

Di tutto questo, in verità, nulla allora sapevo. Dalle disordinate letture adolescenziali che avevano accompagnato i miei primi studi pur essi abbastanza disordinati, l'emozione di quel mattino di primavera incipiente sveglì solo un lontano ricordo letterario: alquanto fuori moda, per me che al pari di tutti i miei coetanei interessati alla poesia leggero Ungaretti, leggevo Montale (fresche di stampa, o quasi, erano l'edizione Vallecchi di *Sentimento del tempo*, l'edizione Carabba degli *Ossi di seppia...*), e D'Annunzio lo consideravamo una specie di fossile fino a pochi anni prima ancora vivente. Sotto quel cielo degno di Claudio Lorenese, negli odori di campagna che il vento portava a folate in una Roma ancora piccola e provinciale, per buona sorte di chi l'ha vissuta, la reminiscenza letteraria, fossile o no, che affiorò da sola, mentre sostavo dinanzi al cancello di Villa Albani immersa nel silenzio, fu, e non ci voleva poi molto, "Splendon ne la memoria i paradisi / inaccessi a cui l'anima inquieta/ aspirò con un'ansia che fu viva / oltre l'ora, oltre l'ora fuggitiva...". E di quel ricordo più o meno liceale, considerato indizio di gusto *rétro*, subito mi vergognai di fronte a me stesso, in quello snobbamento di sé a cui è facile vadan soggetti i giovani autocandidatisi alla letteratura più o meno militante.

Che poi non fosse così *rétro* co-

me allora credetti, rammemorare dinanzi al cancello chiuso di Villa Albani, i versi cui cedendo alla sua inclinazione metaforizzatrice del profano nel sacro (e viceversa) D'Annunzio amò dare un titolo prelevato dal *Cantico dei Cantici*, "HORTUS CONCLUSUS" in tutte maiuscole, di questo dovevo accorgermi alquanto più tardi, negli anni dedicati alla lettura di Rielke (che come è noto non poco dovette alla lezione di D'Annunzio). E fu lettura che non solo mi aiutò a penetrare quanto da D'Annunzio ebbe a prendere la poesia più recente, in nome della quale per un certo tempo D'Annunzio lo snobbammo, ma riflettendo su di essa teoricamente, mi mise in condizione di capire la pregnanza di significato, e diciamo pure *il messaggio*, che giunge, è il caso di citare ancora D'Annunzio, dai giardini del *Poema paradisiaco*: "Giardini chiusi, appena intraveduti, / o contemplati a lungo pe' cancelli / che mai nessuna mano al viandante / smarrito aprì come in un sogno!...".

Come Villa Albani, appunto, per ognuno che si trovi a passare nelle sue vicinanze, e non può non soggiacere alla fascinazione che promana dalle bellezze che di essa è possibile vedere in parte ed in parte fantasticare. Una fascinazione, conviene dirlo, tutta diversa da quella che si prova quando si abbia quella possibilità di eccedervi per ragioni di studio di cui io stesso potei beneficiare due o tre volte: con incremento di conoscenza, non v'è dubbio, e lo sanno bene i soci dell'Associazione Dimore Storiche che mi fecero il dono di partecipare a una di quelle visite; e certo con quel godimento estetico che nella terminologia medievale si chiamava *delectatio*, e alcuni la consideravano anticipo di *beatitudo*.

Non si dimentica, la dilettazone

Interventi

di aggirarsi per i viali di Villa Albani, ma assai differisce dal fantasticando sostare all'esterno – differisce, diciamo, non in meglio né in peggio: è una dilettazione di diversa natura, toglie alla fantasia quell'in più di cognizione che dona all'intelligenza.

Ma stavo parlando di Rilke, dell'aiuto che la frequentazione dei poetici giardini di Rilke offre a chi voglia assaporare e mettere interiormente a frutto, i rari piaceri che può dare l'intrattarsi là dove uno *hortus conclusus* si mostra e nel medesimo tempo di sottrae alla nostra curiosità: sicché dobbiamo figurarcelo con l'immaginazione, il bello del quale con la vista, e nelle stagioni favorevoli con l'odorato, gustiamo, per così dire, le primizie.

E nei giardini di Rilke o almeno, forse meglio, in prossimità di essi – converrà per un attimo meditativamente indugiare, particolarmente annotando i due temi non infrequenti, della *chiusura* (“Versagung”: più propriamente “divieto”, “ricusazione”) e dell'antropomorfizzazione: due temi presenti già nel *Poema paradisiaco* (fra quanti hanno letto D'Annunzio, chi non conosce “Voi signora, / siete per me come un giardino chiuso...”?), e che in ogni caso hanno la loro radice nel *Cantico dei Cantici*, forse il più bel poema d'amore che sia mai stato scritto: “*Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus fons signatus...*” – “*Veniat dilectus meus in hortum suum...*”.

Raramente coincidono, in Rilke poetante giardini, i due temi che D'Annunzio aveva identificati direttamente attingendo da una sua lettura del *Cantico*: *antropomorfizzazione* e *inaccessibilità*. Due temi, debbo confessarlo, che sempre si associarono nel giovanile mio fantasticare in prossimità di Villa Albani: che proprio perché inaccessibile (“versagt”, nel poetare di Rilke) diventava una specie di idea platonica, l'*idea di giardino*: immanente nella *realtà dei giardini*, eppure, proprio perché non era possibile accedervi in qualche modo trascendente rispetto ai giardini reali, che di essa erano pensati come una sorta di *mimesi-metessi* (si sa che questa della *mimesi* e della *metessi* è una delle questioni più dibattute, tra gli interpreti di Platone). E

proprio perché sentita e vissuta come un giardino ideale, Villa Albani, quando ebbi letto Rilke, negli anni di una peregrinazione simile a quella di Petrarca nel sonetto del *vecchierello* (“Così, lasso!, tal or vo cercand'io, / Donna, quanto è possibile in altrui / La disiatà vostra forma vera”) in accostarmi a Villa Albani, e sostare presso i cancelli che ne significano la “Versagung”, fu per me un ripetere l'identità dell'idea di un'amata non ancora incontrata: “*Ach, die Gärten bist du, / ach, ich sah sie mit solcher / Hoffnug ...*” – “Sì, i giardini sei tu / sì, così li guardai, con speranza nel cuore...”.

Mit solcher Hoffnung, con una speranza che sempre ricominciava dopo ogni sua momentanea eclisse, li traquidavo i viali e le siepi di Villa Albani, al tempo in cui (il proprio futuro, chi lo conosce?) non potevo aspettarmi che il mio destino, dopo il pieno adempimento della “Hoffnung”, stava scritto nell'*incipit* di quella medesima lirica di Rilke: “*Du im Voraus / verlorne Geliebte...*”. In ogni caso, né a me né ad altri sarebbe stato in Villa Albani consentito di vivere la condizione del viandante solitario che nell'ultima strofe di *Giorno d'autunno*, una lirica fra le più conturbanti del *Buch der Bilder* (*Libro delle immagini*), inquieto nel turbinare delle foglie si aggira per i viali deserti: “*und wird in den Alleen hin und her / unruhig wandern, wenn die Blätter treiben*”.

Per buone ragioni, *honny soit qui mal y pense*, il giardino di Villa Albani è difatti non accessibile al passeggero. *Versagt, proibito*: come, nei giardini rilkeiani, quello a cui, venuta che sia di nuovo la notte di luna, dimentichi della città e della malinconia, si avvieranno gli amanti, per abbracciarsi stretti al cancello della proibizione: “*Wir wollen, wenn es wieder Mondnacht wird, / die Traurigkeit zu grosser Stadt vergessen und hingehn und uns an das Gitter pressen/das uns von der Versagten Garten trennt...*” “Una esperienza, peraltro che sarebbe stata possibile giusto al tempo di Rilke. Nell'alba, cioè, di questo secolo: quando è lecito immaginare che Villa Albani non fosse stretta tutt'intorno da casamenti peraltro non sempre alla sua immagine offensivi, ma guardare ancora all'o-

rizzonte i monti della Sabina, quelli tiburtini; e più lontano, forse, la vetta di Monte Cavo. Come al tempo del Cardinale Alessandro: quando in compagnia di Winckelmann e di Mengs sovente forse egli vi passeggiava; e alle discussioni intorno al definitivo assetto dei viali, intorno alla collocazione dei reperti archeologici, è lecito supporre alternassero disquisizioni, sicuro, di estetica: ragionamenti intorno alla bellezza neoclassicamente concepita. Proprio come aveva scritto Winckelmann: *semplice e quieta; e pura come l'acqua in prossimità della sorgente...*

Già: perché Villa Albani non è soltanto un luogo propizio ai sentimentali vagabondaggi della mente, quando uno la intraveda attraverso i cancelli, oppure ad essa volga lo sguardo dal terrazzo di qualche abitazione fra le tante che su di essa si affacciano. Villa Albani è anche un passaggio obbligato per chi l'estetica del Neoclassicismo voglia studiarla, come dire? vivendovi dentro. E per questo dicevo essere *buone ragioni* quelle per cui Villa Albani non può aprirsi alla pubblica frequentazione, legittimamente desiderosa di avere i pubblici giardini di cui l'urbanesimo degli ultimi decenni ha provocato non l'incremento e la salvaguardia, ma la distruzione e la devastazione.

Per le statue e gli altri antichi manufatti scultili che ospita dentro e fuori dalla palazzina, per la significanza storico-estetica dei suoi tracciati e della sua vegetazione, è impossibile ipotizzare Villa Albani come uno di quelli che gli urbanisti per lungo tempo chiamarono spazi *verdi attrezzati*. E solo a chi intenda recarvisi per motivi di studio, unicamente di studio, è giusto aspettarsi venga in tutti i modi possibili facilitato il permesso di accedervi – ovviamente con le dovute cautele e garanzie.

Ma lessi tempo addietro che un regista cinematografico, lodando le bellezze di Villa Albani su cui guarda la sua dimora, deplorava che essa non sia aperta alla frequentazione di tutti. Assai bravo nell'arte sua, costui non si rendeva conto di desiderare qualcosa di simile alla trasformazione in Centro-Ricreativo-di-Quartiere, della Biblioteca Marciana di Venezia, o della Laurenziana di Firenze.

Agriturismo nelle dimore storiche

di Ines Bixio

La valorizzazione della campagna in funzione turistica ha ormai una storia pluridecennale, in Italia e negli altri paesi europei, e si va diffondendo con opportunità sempre più ampie e qualitativamente elevate.

Nascendo in concomitanza con l'installazione delle consuete mete turistiche di massa, il degrado delle coste marine, il sovraffollamento delle località sciistiche, l'agriturismo si è proposto fin dall'inizio come vacanza alternativa; si rivolge ad un pubblico nuovo, desideroso innanzitutto di un soggiorno tranquillo e distensivo, economico e anti-mondano, a contatto con la natura e con un mondo contadino spesso remoto.

L'ospitalità offerta dalle aziende rurali, che si presenta con caratteristiche nettamente familiari, offre al turista l'occasione di conoscere da vicino le attività agricole e zootecniche, di gustare prodotti gastronomici artigianali e cucina tradizionale, di esplorare la zona con passeggiate a cavallo nei boschi, escursioni con mete naturalistiche o culturali. Nell'Italia centrale, per esempio, dove l'agriturismo è molto sviluppato, il villeggiante ha l'opportunità di sfruttare la vicinanza con innumerevoli centri storico-artistici, godendosi allo stesso tempo la pace della campagna.

Gli alloggi sono in genere ricavati ristrutturando edifici e locali del complesso aziendale, e conservandone il carattere rustico; tutte le vecchie strutture sono valorizzate, mulini in pietra, frantoi, fienili; alcune aziende conservano antichi strumenti agricoli, esposti in una sorta di piccoli musei contadini.

Negli ultimi anni, in risposta agli interessi del pubblico, l'agriturismo sta sperimentando nuove idee e nuove iniziative di carattere culturale; la vacanza in campagna viene proposta anche come occasione per imparare qualcosa di nuovo, sempre all'insegna del relax; in molte aziende si tengono svariati tipi di corsi, che vanno dall'erboristeria alla scultura, dall'impagliatura alla bioenergetica, e le strutture più grandi e organizzate sono in

grado di ospitare mostre, conferenze, proiezioni. Una grande importanza viene data anche al patrimonio storico popolare della zona.

Tra le aziende di tradizione antica, alcune sono nate attorno a vere e proprie dimore storiche rurali, costruzioni di epoche e tipologie diverse, che hanno affiancato alle attività agro-zootecniche quella turistica, valorizzando così ulteriormente il proprio bagaglio di tradizioni e di storia.

Il gruppo più antico ed omogeneo di dimore storiche agrituristiche è rappresentato da edifici toscani ed umbri di origine medievale, torri e castelli che, perdendo l'originaria funzione difensiva, hanno assunto nei secoli una più netta connotazione agricola, circondandosi di case coloniche, stalle, magazzini. Ne sono esempi il Castello di Volpaia a Radda di Chianti, presso Siena, costruito nel XII sec. dalla repubblica fiorentina per difendersi dagli assalti senesi; il Castello del Trebbio a Pontassieve

(FI), nucleo di un complesso rurale fin dal XIII sec.; il Castel d'Alfiolo, presso Gubbio, il duecentesco Castel Rubello nel ternano, quello di Fiano presso Certaldo.

Molto suggestiva è anche la Torre di Bagnara, presso Solfignano (PG), risalente al XII sec., antica torre di avvistamento sulla valle del Tevere, intorno a cui sono stati aggiunti tra il Trecento e il Quattrocento altri corpi edilizi. Anche a Pergine Valdarno, nell'aretino, una torre duecentesca appartenuta agli Ubertini di Arezzo, al confine tra la repubblica aretina e quella senese, è stata inglobata in edifici posteriori, costruiti a partire dal Seicento, ed è ora al centro di un'azienda agrituristicamente.

Nel nord Italia altre antiche dimore medievali ospitano oggi il turismo verde; così il Castello di Malpaga a Cavernago, nel bergamasco, costruito dai Visconti nel Trecento e passato nel secolo seguente alla repubblica veneta. Particolarmente raffinata è l'accoglienza offerta nel Castello di S. Floriano del Collio, presso Gorizia, acquistato nel XVI sec. assieme alle terre circostanti dalla famiglia Formentini, che vi fondò un'azienda viticola tuttora fiorente ed un borgo rurale.

Altri complessi agricoli hanno invece origine monastica; nati attorno ad antiche badie e canoniche, alcuni di essi hanno utilizzato le suggestive strutture antiche in chiave turistica; gli esempi più numerosi si trovano ancora nell'Italia centrale, dalle medievali abbazie di Vallingegno e di Lugnano in Teverina, presso Perugia, alle settecentesche fattorie di S. Piero in Grado (PI) e di Figline Valdarno (FI).

L'Abbazia di Vallingegno, del sec. XII, fu fondata dai benedettini su strutture preesistenti, di cui resta una cripta affrescata del X sec.; secondo



Interventi

la tradizione, a Vallingegno S. Francesco avrebbe riunito il primo capitolo generale dei suoi monaci; l'abbazia è infatti compresa negli itinerari francescani e meta di pellegrinaggi. Passata per un breve periodo ai frati francescani, tra Quattrocento e Cinquecento, fu poi acquistata da privati. L'edificio quadrangolare, col chiostro centrale, conserva il tipico aspetto di abbazia romanica; della funzione religiosa è rimasta la chiesa, mentre dagli altri locali sono stati ricavati appartamenti a disposizione dei villeggianti.

Un'altra dimora storica agrituristica di estremo interesse è un'antica dogana pontificia, sorta nel Cinquecento tra il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio, presso Tuoro sul Trasimeno. In posizione dominante, in prossimità del lago, è situata in un'area ricca di memorie storiche (le colline circostanti furono teatro della battaglia di Annibale contro i romani del 217 a.C.); l'antica dogana, rimasta in funzione fino all'unificazione d'Italia, fu acquistata nei primi del novecento dai conti Papi di Perugia, assieme ad un vasto appezzamento circostante, ed adibita ad azienda agricola; nelle case coloniche in pietra sorte attorno all'edificio sono stati ristruttura-

ti gli alloggi.

Numerose, sparse in tutta Italia, sono le aziende agrituristiche nate attorno a ville padronali del Sette-Ottocento, che conservano il loro carattere residenziale; tra le più antiche è la cinquecentesca villa Nardi Dei da Filicaja, a Montaione, presso Firenze.


Un aspetto più specificamente agricolo hanno invece le tipiche cascine lombarde ed emiliane, agglomerati di edifici raccolti attorno ad un vasto cortile, comprendenti abitazioni coloniche, stalle, fienili, caseifici. Molte di queste hanno origini antiche; il nucleo della Cascina Grumello, presso Alzano Lombardo (BG), era in passato un castello Quattrocentesco, ampliato nei secoli e divenuto oggi azienda agrituristica; anche a Savignano sul Rubicone, presso Forlì, si trova una cascina del settecento, ora dedita all'ospitalità rurale.

Un corrispondente pugliese della cascina padana è il tradizionale complesso agricolo detto masseria; tra le aziende agrituristiche di questo tipo la più antica e ricca di storia è senz'altro la masseria «Il Cardinale» presso Poggiorsini, nel barese. Sorta nel Quattrocento, durante la prima dominazione spagnola, era in posizione

strategica tra le strade che collegavano la Puglia con la Basilicata e la Calabria; la zona si trovava anche lungo gli itinerari della transumanza dal foggiano al barese, ed una delle attività principali della masseria era l'allevamento ovino. L'attuale cappella esistente nel complesso era l'antico mungitoio per le pecore, una grande struttura concepita in maniera moderna e funzionale, con posti per dodici pastori e passaggi obbligati di entrata e uscita del bestiame, che ne consentivano lo scorrimento ordinato.

Alla fine del Seicento la masseria fu acquistata dal cardinale Francesco Orsini, futuro Benedetto XIII, da cui prende il nome attuale. La ristrutturazione odierna, in funzione di accoglienza turistica, ha recuperato locali come la scuderia per i cavalli e un vecchio magazzino per il tabacco, conservando le originarie strutture architettoniche.

Le dimore storiche rurali, dunque, mediante l'attività turistica, sono in grado di offrire un contributo prezioso alla valorizzazione della campagna; il loro patrimonio culturale può recare un apporto essenziale alla conoscenza del mondo agricolo in una dimensione storica.



Nuova imposta su successioni e donazioni

Con il 1 gennaio 1991 è entrato in vigore il nuovo "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta sulle Successioni e Donazioni" con il quale è stata in parte riformata la precedente normativa, e sono state introdotte alcune novità in ordine al regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.

Riportiamo qui di seguito gli articoli che riguardano tale ultima materia con alcuni brevi note a commento.

Art. 13

Beni culturali

1. I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1963, n. 1049, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero dei beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.

3. Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata (Art. 11 D.P.R. n. 637/1972) (Art. 4 legge n. 512/1982).

4. L'alienazione in tutto o in par-

te dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all'ufficio del registro competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'articolo 27, comma 3 o comma 4.

5. Per i territori della regione siciliana e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti.

La nuova norma, contrariamente alla precedente, prevede che per ottenere l'esclusione del bene vincolato dall'attivo ereditario siano "stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione".

Art. 25


Riduzioni dell'imposta

1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o

frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.

2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'articolo 13, non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero dei beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5 (Art. 18 D.P.R. n. 637/1972) (Art. 4 legge n. 512/1982) (Art. 3 legge n. 880/1986).

3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire duecento milioni. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione av-



venza nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della successione. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia superiore al terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.

4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo non superiore a lire duecento milioni, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per i beni non ancora sottoposti a vincolo, ma meritevoli di esserlo, anche la nuova normativa prevede la riduzione dell'imposta al 50%. In questo caso, contrariamente a quanto previsto dalla legge 512/82, non occorre la certificazione di buona manutenzione.

La richiesta della certificazione di assolvimento degli obblighi di conservazione e manutenzione solo per i beni già vincolati e non anche per quelli meritevoli di tutela ma non ancora sottoposti a vincolo, ci pare corretta. In vero tali obblighi sono conseguenti al vincolo ex L. 1089/39 e quindi correttamente sono richiesti per poter godere dall'esenzione dall'imposta di successione mentre non sono previsti da alcuna legge nei ri-

guardi degli immobili non ancora vincolati.

Art. 39

Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali

1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta ipotecaria e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'articolo 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero dei beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, nel termine previsto dall'articolo 47 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine.

3. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse dello Stato all'acquisizione di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972) (Art. 6 legge n. 512/1982).

4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato.

5. Il Ministero dei beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli en-

ti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, è integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.

6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero dei beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.

7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.

8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore, non ha diritto al rimborso.

9. Il Ministro dei beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero dei beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1.

Questo articolo è praticamente uguale all'articolo 42 bis del vecchio testo unico sulle successioni, così come modificato dalla legge 512/82. Unica differenza è la soppressione dell'ultimo comma di tale articolo, il quale prevedeva il pagamento degli interessi moratori in caso di mancata cessione.

Notiziario Giuridico

Capo VIII – Sanzioni

Art. 53

Altre violazioni

1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la pena pecuniaria da due a cinque volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 22, comma 2.

(...)

Art. 54

Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie

1. Le pene pecuniarie previste per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento d'ufficio sono irrogate con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento; le altre pene pecuniarie e le soprattasse mediante apposito avviso da notificare entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si tiene conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.

3. Nella determinazione delle pene pecuniarie commisurate all'imposta o maggiore imposta questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.

4. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, commi 2 e 3 (Art. 54 D.P.R. n. 637/1972).

Nel precedente regime la pena prevista nel caso di decadenza dei benefici era pari al pagamento del triplo dell'imposta relativa al bene oltre ad una pena pecuniaria, irriducibile, pari a tre volte l'imposta stessa.

La nuova norma è sicuramente più favorevole al contribuente, infatti mentre nel regime precedente, in caso di decadenza dei benefici, tra imposta e pena pecuniaria si doveva pagare una somma pari a sei volte l'imposta originaria, con la norma in

esame è prevista oltre al pagamento dell'imposta, una pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di cinque volte l'imposta stessa, correlando (art. 34 II comma), la misura della pena alla gravità del danno ed alla personalità dell'autore.

Titolo III – Applicazione dell'imposta alle donazioni

Art. 56

Determinazione dell'imposta (...)

5. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2, secondo periodo e le detrazioni previste nell'articolo 26. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione (Art. 55 D.P.R. n. 637/1972).

Al capo 5 dell'art. 56 è richiamato l'art. 25, di modo che anche per le donazioni relative a beni non ancora vincolati ma meritevoli di vincolo, si applica la riduzione dell'imposta al 50%, con tutti gli obblighi e le modalità previsti per la successione.

Art. 59

Applicazione dell'imposta in misura fissa

1. L'imposta si applica nella misura fissa di lire centomila:

a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all'articolo 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'articolo 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.

Le nuove norme relative alle donazioni, prevedendo l'applicazione dell'imposta in misura fissa, in caso di donazione di bene vincolato e la riduzione dell'imposta al 50%, in caso di donazione di beni meritevoli di tutela ma non ancora sottoposti a vincolo, sono certamente le novità più importanti introdotte dal nuovo Testo Unico, novità che pongono fine a quella disparità di trattamento fiscale tra donazione e successione, introdotta dalla L. 512, che era estranea ai principi generali del nostro ordinamento tributario oltre che profondamente ingiusta.

Iva al 4%

Tanti piccoli lavori di manutenzione ordinaria degli immobili garantiscono l'aliquota inferiore in quanto sono equiparabili ad una manutenzione straordinaria. La riduzione dell'iva al 4% è possibile se le operazioni di manutenzione ordinaria sono inserite in un progetto di risistemazione dell'unità immobiliare. E' quanto viene affermato dal Ministero delle Finanze in una nota della direzione generale delle tasse (n. 551463/89 dell'1 febbraio 1990), dove si afferma il principio che un complesso di lavori di manutenzione ordinaria gode dell'agevolazione Iva se inserito in un intervento di manutenzione straordinari.

La legge che prevede la riduzione dell'Iva per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esclude dal beneficio le opere di manutenzione ordinaria, ossia quelle di rinnovamento, sostituzione delle finiture, di riparazione oltre a quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti. In base alla legge, sono esclusi i lavori di tinteggiatura delle pareti, rinnovo dei rivestimenti e pavimenti, sostituzione di serramenti e avvolgibili, rifacimenti degli impianti idrici, elettrici ecc. Riduzione dell'Iva, è ammessa per le opere di manutenzione straordinaria, cioè gli interventi sulle parti strutturali dell'edificio.


I lavori di ripulitura e ripristino di efficienza degli impianti eseguiti periodicamente negli appartamenti sono esclusi dal beneficio dell'aliquota Iva del 4% anziché del 19. E' però possibile beneficiare dell'aliquota inferiore se i lavori vengono eseguiti nell'ambito di un intervento di completa risistemazione dell'appartamento. Secondo questa l'interpretazione, data alla legge del ministero delle Finanze.

Nel caso esaminato dall'amministrazione finanziaria nella nota del febbraio 1990, il complesso delle opere eseguite comprendeva, demolizione di tramezzature, realizzazione di nuove mura divisorie, chiusura di vani porta e apertura di nuovi, spostamento di un bagno e della cucina, rifacimento degli impianti elettrici e idrico-sanitari, posa in opera di nuovi pavi-

menti e rivestimenti, sostituzione di serramenti e avvolgibili.

Il ministero delle Finanze ha rilevato che anche se alcune di queste opere realizzate andrebbero ricondotte, isolatamente considerate, tra gli interventi di manutenzione ordinaria (il rifacimento degli impianti elettrico e idrico-sanitario, la sostituzione dei pavimenti, la sostituzione degli infissi e serramenti), tuttavia rientrano in un unico intervento organico che è di manutenzione straordinaria, cui compete la riduzione dell'aliquota Iva.

Il ministero delle Finanze ha anche ricordato, che per poter beneficiare dell'agevolazione è necessaria la dichiarazione da parte del Comune che si tratta di interventi di recupero del patrimonio edilizio (previsti dalla legge 457/78). Questa, però, può essere sostituita dalla semplice documentazione in possesso del proprietario dell'immobile nel caso si sia avvalso dell'istituto del silenzio-assenso, ossia nel caso in cui il Comune non abbia autorizzato espressamente i lavori entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della comunicazione da parte del proprietario.



CAMBIANO I COEFFICIENTI CATASTALI

Tipi e categorie	1988	1989	1990-91	diff. 88/90
Abitazioni				
A1 Signorili	365	420	525	+43%
A2 Civili	280	330	413	+47%
A3 Economiche	255	310	388	+52%
A4 Popolari	220	250	313	+42%
A5 Ultrapopolari	205	240	300	+46%
A6 Rurali	220	250	313	+42%
A7 Villini	325	370	463	+42%
A8 Ville	415	480	600	+44%
A9 Castelli. Pal. Stor.	180	210	263	+46%
A10 Uffici. Studi Privati.	460	520	650	+41%
A11 Abitazioni tipiche.	235	270	338	+43%
Unità Commerciali				
C1 Negozi	425	490	613	+44%
C2 Magazzini, depositi	370	420	525	+41%
C3 Labor. Arti-Mestieri	370	420	525	+41%
C4 Fabbricati sportivi	370	420	525	+41%
C5 Stabilimenti balneari	370	420	525	+41%

RASSEGNA STAMPA



IL GIORNALE DELL'ARTE

UMBERTO ALLEMANDI & C.

MENSILE DI INFORMAZIONE, CULTURA, ECONOMIA

ANNO IX N. 85 GENNAIO 1991 L. 7.000

Consiglio dei Ministri Cee

Europa protezionista: ogni Paese decide per sé

BRUXELLES. La Cee conferma: niente mercato libero per i beni culturali nel '93. Il 19 novembre scorso, nel corso di una riunione del Consiglio dei Ministri della cultura europea, è stato stabilito che la vendita o l'esportazione di un'opera classificata come bene culturale nazionale dovrà essere concessa dalle autorità del Paese di appartenenza; ogni oggetto dovrà perciò circolare fornito di un suo certificato d'identità. Un certificato d'identità dovrà inoltre accompagnare, a partire da gennaio, tutte le opere destinate a mostre all'estero, come è stato stabilito nella riunione del Consiglio dei Ministri il 12 dicembre. Il traffico lecito delle opere d'arte continuerà ad essere regolato

dalle legislazioni nazionali, onde evitare la temuta massiccia fuoriuscita di opere.

Viene così definitivamente estirpata l'interpretazione liberistica degli articoli del trattato della Cee (cfr. Il Giornale dell'Arte, n. 80, prima pagina), voluta dalla Commissione per la Cultura della Comunità in un primo tempo. È stato poi accettato il principio in base al quale ogni Paese può esigere la restituzione di un bene esportato illegalmente, situazione che presumibilmente si verificherà con una certa frequenza, dato l'abbattimento di frontiere: resta tuttavia da stabilire la normativa. I Dodi si sono anche trovati d'accor-

do (Gran Bretagna a parte) sull'esigenza di rafforzare i controlli alle frontiere esterne per impedire le esportazioni fuori della Cee. Nel caso poi che venga concessa la vendita di un'opera solo ad un Paese comunitario perché ritenuta patrimonio europeo, la Spagna ha proposto che si tenesse conto della normativa vigente nel Paese originario del bene, una proposta che ha trovato fortemente contrarie Gran Bretagna e Germania. La proposta di stesura di un dettagliato catalogo dei beni nazionali ha trovato non concorde la Spagna per l'impossibilità di realizzare tale inventario, pur necessario per fornire il «certificato d'identità» in tempi brevi.

Mostra a Palazzo Sacchetti

Dal 18 aprile al 16 giugno 1991 sarà aperta al pubblico a Roma, presso Palazzo Sacchetti in via Giulia 66, la mostra "Fasto Romano. Dipinti - mobili - arredi dalle grandi dimore di Roma" che vuole porre l'accento sulla eccellenza delle opere di arti decorative prodotte a Roma e utilizzate nell'arredamento dei palazzi romani.

L'esposizione si svolgerà al primo piano del Palazzo Sacchetti ove è il celebre salone completamente affrescato nel '500 da Francesco Salviati. Le opere raccolte nelle sale, mobili, quadri, argenti, arazzi, mosaici e porcellane vogliono documentare, con esemplari di straordinaria qualità, l'arredo dei palazzi patrizi dal '500 al '700. Nonostante la loro delicatezza sono state concesse in prestito con grande generosità e disponibilità da privati, dato lo scopo benefico che la manifestazione si propone.

Gli incassi della biglietteria dell'esposizione saranno infatti devoluti a favore della Comunità dell'ARCA "Il chicco" di Ciampino per la costruzione di un nuovo nido.

Questa comunità si dedica all'assistenza di adulti e bambini portatori di handicap mentale e fa parte di una

rete internazionale di comunità che si ispirano all'esperienza del canadese Jean Vanier.

Per informazioni e prenotazioni:
MUSE s.r.l.
tel. 051/232989
fax 051/220305

Dalle Sezioni Lazio

L'anno 1991 si apre per la sezione con una importante novità. Avrà finalmente una sua sede dove potranno essere svolte le attività e dove potranno avvenire utili contatti con i soci. La nuova sede, molto gentilmente concessa dalla Società dei SS XII Apostoli, è a P.zza dei Caprettari n. 65, non distante dalla sede centrale.

La segreteria sarà aperta ogni martedì dalle ore 10 alle ore 13 e ogni venerdì dalle ore 16 alle ore 19, cominciando il 18 gennaio prossimo alle ore 16.

Il numero di telefono è 6832774.

Sarà impegno della sezione organizzare la Segreteria in modo da venire il più possibile incontro alle esigenze dei soci e pertanto saremo grati per tutti i suggerimenti che a tale proposito i soci ci vorranno fornire.

Veneto

In ottobre la sezione ha organizzato una visita guidata dal Presidente, conte Gherardo degli Azzoni Avogadro, ai "Giardini romantici" del Trevigiano.


La visita, iniziata a Villa Passi a Carbonera, è proseguita per Villa Caccianiga a Saltore di Maserada e per Villa Condulmer di Zerman.

La giornata si è conclusa, dopo la visita al giardino di Villa Marcello a Preganziol, nella Villa degli Azzoni Avogadro a Lanzago di Silea, ospiti del Presidente.

Lo scopo della visita era di creare una immagine del giardino romantico attraverso una serie di esempi progettati tra la metà dell'Ottocento e i primi del Novecento secondo i principi, gli schemi e il gusto dell'epoca.

In occasione della giornata, è stato consegnato ai partecipanti, un fascicolo con notizie storico-artistiche delle ville e dei giardini visitati.

Considerate le numerose adesioni all'iniziativa, oltre centocinquanta, molte delle quali purtroppo rifiutate, è intenzione effettuare, nella primavera del 1991, altre visite ai giardini del Veronese, del Vicentino e del Padovano.



CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

PRESIDENTE ONORARIO:

Gian Giacomo di Thiene
Corso Garibaldi, 2 - 36016 THIENE
(Vicenza)

PRESIDENTE:

Niccolò Pasolini dall'Onda
Piazza Cairoli, 6 - 00186 ROMA

VICE PRESIDENTI:

Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Venezia, 40 - 20121 MILANO

Leopoldo Mazzetti
Foro Traiano, 1 - 00187 ROMA
Aldo Pezzana Capranica del Grillo
Via Monti Parioli, 39 - 00198 ROMA

CONSIGLIERI:

Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Via S. Spirito, 7 - 20121 MILANO
Novello Cavazza
Piazza Fontanella Borghese, 00186 ROMA

Augusta Desideria Pozzi Serafini
Via del Gesù, 70 - 00186 ROMA
Luciana Masetti Zannini de Concina
Via L. Bodio, 48 - 00191 - ROMA

Giuseppe Roi
Contrada S. Marco, 35 - 36100 - VICENZA

Luigi Rossi di Montelera
Via Pomba, 1 - 10123 - TORINO

PRESIDENTI DI SEZIONE

ABRUZZO

Aldo M. Arena
Castello di PERETO - 67064 PERETO (AQ)

CALABRIA

Luigi Giannone
c/o UPA
Via Canale Doria - 87100 COSENZA

CAMPANIA

Francesco d'Avalos
Via dei Mille, 48 - 80121 NAPOLI

EMILIA ROMAGNA

Ippolito Bevilacqua Ariosti
Via d'Azeglio, 31 - 40123 BOLOGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Giovanni Prospero
Panciera di Zoppola
Borgo Castello, 1 - 33080 ZOPPOLA (PN)

LAZIO

Livia Pediconi Aldobrandini
Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 ROMA

LIGURIA

Giovanni Battista Gramatica
Via Ceccardi, 4/15 - 16121 GENOVA

LOMBARDIA

Gaetano Barbiano di Belgioioso
Via Morone, 1 - 20122 MILANO

MARCHE

Anna Leopardi di S. Leopardo
Via Leopardi, 14 - 62019 RECANATI (MC)

PIEMONTE e R. A. VALLE D'AOSTA

Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Galileo Ferraris, 71 - 10128 TORINO

PUGLIA

Gennaro Martini Carissimo
Via Fratelli Ruspoli, 14 - 00198 ROMA

SICILIA

Giovanni Tortorici di Raffadali
c/o Soc. Sveva
Via G.M. Puglia, 2 - 90124 - PALERMO

TOSCANA

Fabrizio Barbolani di Montauto
Borgo SS. Apostoli, 17 - 50123 FIRENZE

UMBRIA

Alfonso Pucci della Genga
Piazza della Libertà, 7 06049 SPOLETO (PG)

VENETO

Gherardo degli Azzoni Avogadro
Piazza Tommasini, 9 31100 TREVISO

European Union of Historic Houses

PRESIDENT EUHHA

Heike Kamerlingh Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

AUSTRIA

Presidente: Mr. Bernhard Von Liphardt
Osterreichischer Burgenverein
Postfach 525
Parking 2
Vienna 1 Austria

BELGIO

Association Royale des Demeures Historique de Belgique
Pres.: Prince Alexandre de Merode
Rue Vergote 26
1200 Bruxelles

DANIMARCA

Danish Landowners Association
Bygningers Frednings Foreinger
Pres.: Mr. Hombro Byfo
Ledreborg
Lejre 4320
Denmark

FRANCIA

La Demeure Historique
Pres.: Le Marquis de Breteuil
Hotel de Nesmond
55, Quai de la Tourmelle
75005 Paris

GERMANIA

Arbeitskreis für Denkmalschutz der
Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände
Graf Peter Wolf-Metternich - President Arbeitskreis
Denkmalpflege
Schloss Adelebsen
3404 Adelebsen
Germany

GRAN BRETAGNA

Historic Houses Association
Pres.: The Earl of Shelburne
2 Chester Street
London Swix 7BB

IRLANDA

Historic Irish Tourists Houses and Gardens Association
Pres.: Mr. Richard Wood
Hitha
3rd Castle Street,
Dalkey
Dublin - Ireland (Secretary: Mr. Fred Martin)

ITALIA

Associazione Dimore Storiche Italiane
Corso Vittorio Emanuele II, 173
00186 Roma

NETHERLANDS

Stichting Behoud Particuliere Historische Buinplaatsen
(Castellum Nostrum Foundation)
Pres.: Heike Kamerlingh-Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

PORTOGALLO

Associação Portuguesa das casas antigas
Pres.: D. Sebastião de Lancastre
Palácio de S. Cristóvão
Largo de S. Sebastião, 8
Paco do Lumiar - 1600 Lisboa

SPAGNA

Association Espanola de Amigos de los Castillos
Pres.: Marchese de Sales
Eduardo Dato
17-8 Madrid
Spain

SVEZIA

Sveriges Jordägareförbund
Pres. Count Gustaf Trolle-Bonde
Espelunda
71023 Glanshammar
Sweden

SVIZZERA

Domus Antiqua Elvetica
Pres.: Mr. Dominique Micheli
1787 - Mur - Ch.

LE DIMORE STORICHE

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 369/85 del 19.7.1985

Redazione e Direzione Amministrativa: Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 Roma - Tel. 06/6547426

Comitato di redazione:

Maresti Massimo
Direttore Responsabile

Raffaello Raschi
Consulente Editoriale

Redazione:

Ippolito Calvi di Bergolo
Niccolò Pasolini dall'Onda
Alfonso Pucci della Genga
Augusta D. Pozzi Serafini
Luciana Premoli

TIPOGRAFIA *L'Economica* VIA TEATRO VALLE. 40 - TEL. 6541573

